



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 05/06/2008

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

DECRETA

ART. 1
È pronunciato, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/01, a favore della SNAM Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Modugno (BA), via delle Violette n. 12, Registro imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13271390158, R.E.A. n. 1633443, beneficiaria dell'imposizione coattiva di servitù, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento degli immobili siti nel Comune di Sannicandro, identificati in catasto e di proprietà degli intestatari così come riportato nel piano particellare descrittivo e grafico, unito al presente decreto che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 2
L'imposizione di servitù di cui al precedente art. 1, ha i seguenti contenuti:

- lo scavo e l'interramento alla profondità di area metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 20 (venti) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa, le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
- le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto sono inamovibili, di proprietà della SNAM Rete Gas che avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- il diritto della SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali

riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

Le indennità provvisorie di servitù riportate nel piano particellare descrittivo e grafico allegato al presente decreto, sono state determinate in via d'urgenza e senza particolari indagini e formalità .

Le ditte proprietarie che intendano accettare l'indennità di asservimento loro ascritta, a norma dell'art. 22 comma 1 del DPR n. 327/2001, dovranno darne comunicazione alla SNAM Rete Gas entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni da parte del beneficiario. In caso di accettazione l'indennità verrà corrisposta.

In caso di rifiuto o di silenzio, l'indennità di asservimento si intenderà non accettata e, pertanto, il procedimento di asservimento seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

ART. 4

I danni causati durante l'esecuzione dei lavori alle colture in atto, ai manufatti e quant'altro rilevato nel corso dell'immissione in possesso e relazionati con verbale di consistenza, saranno determinati e liquidati alla fine dei lavori direttamente dalla Snam Rete Gas.

ART. 5

La SNAM Rete Gas, beneficiaria dell'asservimento, provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di imposizione coattiva di servitù ai proprietari e agli eventuali possessori, finalizzato alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, ai sensi dell'art. 23 comma g) del DPR 327/2001 e s.m. ed i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

I tecnici incaricati della esecuzione del presente decreto che provvederanno alla realizzazione dei verbali di immissione in possesso ed alla redazione dello stato di consistenza del bene sono:

1. Dott. FOTI Salvatore nato a Reggio Calabria il 27/12/1960;
2. P.A. RICCIO Angelo Andrea nato a Piedimonte Matese (CE) X 01/09/1962
3. P.A. MARRA Maurizio nato a Cosenza il 19/11/1959;
4. Geom. LEONARDI Sandro nato a Roma il 13/01/1958;
5. P.I. BOTTINO Giuseppe nato a Castel del Monte (AQ) il 23/09/1957;

6. Geom SANTAMARIA Leonardo nato a Noicattaro il 22/07/1949

I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno 2 testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù.

Il beneficiario darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001.

La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR n. 327/2001.

ART. 6

La SNAM Rete Gas, provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR n. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente decreto presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

ART. 7

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Puglia, ex art. 23 comma 5 del DPR n. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di servitù entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo, l'indennità di servitù resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

IL DIRIGENTE

Dott. Anna Lisa